Civile Ord. Sez. 5 Num. 25557 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 18/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5049/2018 R.G. proposto da:

MONTAGNA SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANLUCA MONCADA e SALVATORE LO GIUDICE

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

-controricorrente-

nonché contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA

-intimata-

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA - PALERMO n. 2326/2017 depositata il 21/06/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

L'11/5/2012 Riscossione Sicilia spa, quale agente della riscossione, notificò al ricorrente un preavviso di fermo amministrativo (n. finale 344) in conseguenza del mancato pagamento di sette cartelle, impugnate contestualmente quali atti presupposti, per un totale di € 2.877,72. Il contribuente propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che, nel contraddittorio con l'Agente della riscossione e con l'Ufficio fiscale (Agenzia delle Entrate), con sentenza 1266 del 24/1-14/4/2014, lo accolse parzialmente:

- annullando tre delle cartelle di pagamento impugnate (n.ri finali 623, 549, 177);
- respingendolo quanto al preavviso di fermo (344);
- dichiarando il proprio difetto di giurisdizione per cartella relativa a violazioni del codice della strada (449);
- dichiarando il ricorso inammissibile perché tardivo quanto agli ulteriori atti presupposti.

Su appello del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile il gravame.

Secondo la Commissione palermitana l'appello era carente del requisito di specificità dei motivi richiesto dall'art. 342 c.p.c. atteso che l'appellante, dopo avere censurato la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, dolendosi genericamente del fatto che i primi giudici non avessero esaminato tutti i motivi di opposizione proposti, aveva riportato il contenuto del ricorso introduttivo e della memoria di primo grado, integrando poi nella memoria illustrativa le proprie difese con il richiamo a precedenti giurisprudenziali. Mancava quindi l'articolazione di specifiche censure alla motivazione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza impugnata non potendosi ritenere equivalente la mera riproposizione del contenuto di atti difensivi del giudizio di primo grado, ciò che non adempirebbe al requisito succitato non potendo le osservazioni e difese esposte in quella fase obbligare il giudice d'appello, per identificare i motivi di gravame, a un'opera di relazione e di supposizione che la legge processuale non prevede e che, anzi, esporrebbe la controparte nell'incertezza sulle domande dalle quali difendersi.

Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di sei motivi, integrati da successiva memoria.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

La società agente della riscossione è rimasta intimata.

Con la memoria illustrativa depositata il 30/10/2025, il contribuente ha chiesto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate, evidenziando come:

- le tre cartelle di pagamento sopraccitate fossero state già annullate dalla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale agrigentina;
- le tre cartelle residue (836, 687, 838), tutte d'importo inferiore a € 1.000,00 complessivi di capitale, interessi e sanzioni, erano state affidate all'agente della riscossione nel periodo 2000-2010 e quindi rientrano nella previsione di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. 119/18, conv. con modificazioni nella legge 136/18, che ne ha disposto l'automatico annullamento al 31/12/2018.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente esaminata la questione proposta con la memoria di cui all'art. 380-*bis* c.p.c. depositata dal ricorrente in quanto pregiudiziale. Va osservato come le circostanze in essa affermate risultino documentate come da atti trascritti nella memoria stessa.

Ritiene questo Collegio che la richiesta formulata dal ricorrente sia da riqualificare in una sostanziale rinuncia al ricorso in quanto, con essa, è palesemente espressa la sopravvenuta carenza d'interesse

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

all'impugnazione. Non è pertanto rilevante che, pure a diversi mesi dal deposito della memoria, la controricorrente non abbia depositato a sua volta una memoria e non si sia espressa sul punto.

Alla rinuncia per sopravvenuta carenza d'interesse consegue l'estinzione del giudizio.

Può altresì accogliersi l'istanza di compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità, atteso che la norma relativa alla c.d. "rottamazione" di cui all'art. 4, comma 1, dl 23/10/2018 n. 119, è sopravvenuta alla proposizione del ricorso da parte del contribuente (gravame notificato il 22 gennaio 2018).

Ne risultano assorbite le questioni proposte con i motivi del ricorso e non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-*quater,* del d.P.R. 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio per rinuncia.

Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale